

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

# ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 49 del 29/09/2020

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe (TARI) anno 2020 - Misure agevolative anno 2020 per emergenza Covid 19.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Consigliere	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO	Si	
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
_	ALESSANDRA		
Consigliere	CAMPARI LAURA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO	Si	
	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 13	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/02/2018, parte quarta Capo I e Capo II;

**Richiamata** la deliberazione ad oggetto: "Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020" assunta al punto precedente dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

# Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo rispettivamente della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche fissati, contestualmente all'istruttoria propedeutica al presente atto deliberativo, come indicati nell'allegato "A", che si acclude al presente atto, per farne parte integrante;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'apposito allegato "01" alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

**Richiamata** la Delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 che, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, ha disposto, per i casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, come nel caso del Comune di Pogliano Milanese, l'introduzione di criteri per il calcolo della parte variabile della tariffa al fine di agevolare e tutelare le utenze non domestiche in considerazione delle misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19;

**Atteso** che la misura dell'intervento riduttivo indicato dalla suddetta delibera ARERA, art. 1 e art. 2 ammonterebbe a circa € 4.000,00 (dato calcolato prendendo a riferimento le categorie di utenze del Comune di Pogliano Milanese), determinando una copertura del minor gettito attraverso da coprirsi attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Evidenziato che, nell'ambito della gestione del servizio rifiuti riferita al Comune di Pogliano Milanese, non sono attivati sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche e che, pertanto, non risultando possibile effettuare il calcolo della quota variabile secondo le modalità indicate al punto 1.2 dell'art. 1 della Delibera 158/2020 (rideterminazione del coefficiente "Kd"), si è ritenuto di definire, in sede istruttoria, le misure agevolative secondo le modalità di calcolo previste al punto 1.3 del medesimo articolo (applicazione di un fattore di correzione dei coefficienti Kd determinanti la quote variabili del tributo);

**Ritenuto**, pertanto, di riconoscere, per il solo anno 2020, riduzioni della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche come da allegato **02**, parte integrante e sostanziale della delibera e che a titolo informativo verrà evidenziato, mediante avviso in sede di "bollettazione", il riparto pro-capite della suddetta riduzione.

Atteso che all'art. 3 della citata deliberazione di Arera n. 158/2020 sono previste misure di tutela per le utenze domestiche, e che in particolare l'art. 4 disciplina le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate:

"Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

4.2 In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

Ritenuto dover riconoscere per quanto riguarda le utenze domestiche che rientrano nelle condizioni sopra citate e con ISEE non superiore a 8.265,00 euro, limite che sale a 20.000,00 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico una riduzione pari al 50 % della tariffa TARI complessiva;

Atteso che al fine di poter usufruire della riduzione è necessario presentare istanza (il modulo verrà reso disponibile sul sito www.gesem.it) con allegata attestazione ISEE entro il 31 ottobre 2020 per avere l'agevolazione nell'anno corrente, altrimenti se presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 sarà applicata nel 2021 a conguaglio sull'imposta dell'anno successivo;

**Dato** atto che le riduzioni per utenze domestiche vengono stimate in complessive € 5.000,00;

# Precisato che:

- la copertura delle misure agevolative sopra descritte viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- le riduzioni TARI sia per utenze non domestiche che per utenze domestiche si stimano in € 9.000,00;

Evidenziato che a decorrere dall'anno 2020 a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 per i versamenti con scadenza fissata in data antecedente il 1° dicembre, l'importo deve essere determinato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente, mentre per i versamenti con scadenza fissata dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l'anno di riferimento e si effettuano gli eventuali conguagli, purché la relativa delibera sia pubblicata sull'apposito

sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 di ottobre dell'anno di riferimento.

Atteso che sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, n. 180, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) e che l'art. 106, comma 3 bis, in particolare, dispone che, <u>limitatamente all'anno 2020</u>, vale il termine del 16 novembre (in luogo di quello ordinario del 28 ottobre) per la pubblicazione sul sito del MEF (Dipartimento delle Finanze) delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai fini dell'efficacia di tali atti. Conseguentemente, è previsto un maggior tempo anche per l'invio telematico al MEF ai fini della suddetta pubblicazione (art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011): la scadenza è quella del 31 ottobre, in luogo di quella "ordinaria" del 14 ottobre.

#### Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, risulta abrogato dall'art. 138 del D.L. 34/2020 che, diversamente da quanto previsto dalla norma abrogata, ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe Tari con quelli stabiliti, a livello nazionale, per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- la decorrenza dell'obbligo sancito dal successivo comma 15-bis in relazione alle specifiche tecniche per la pubblicazione dei suddetti atti e alle relative modalità di invio, inizialmente previsto per l'anno in corso, è stata rinviata all'anno 2021;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5% come da Decreto del Sindaco Metropolitano del 10 febbraio 2020, RG 20 atti 32695\5.5\2020\12;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire, ai sensi delle citate disposizioni Regolamentari del Comune di Pogliano Milanese, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata (acconto): 30/09/2020 ( come disposto dalla deliberazione di CC n. 43 del 30/07/2019).
- > seconda rata (saldo): 16/12/2020.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio per la gestione in concessione del servizio di gestione, accertamento liquidazione delle principali entrate tributarie e riscossione coattiva delle entrate extrapatrimoniali per il periodo 2016/2022 con la soc. Gesem s.r.l (società a totale partecipazione pubblica);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario e Personale espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, pervenuto presso l'Ente in data 07/09/2020 al prot. n. 9046 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. 03);

# Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 06 del 07/04/2020 con la quale è stata approvata la Nota aggiornamento al Dup 2020-2022;
- Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2020 con la Bilancio di previsione 2020-2022;

**VISTA** la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto l'ulteriore proroga la 30 settembre 2020 quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

Dato che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Materie Economiche Finanziarie riunitasi in data 28/09/2020,

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

# **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all.to **01** allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 4) di riconoscere, per il solo anno 2020, le riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di utenza non domestiche per i quali sia stata disposta la chiusura/sospensione dell'attività sulla base delle disposizioni adottate a livello governativo, prescindendo dall'effettiva durata del periodo di sospensione, come da allegato 02;
- 5) riconoscere alle utenze domestiche che rientrano nelle seguente condizioni una riduzione pari al 50 % della tariffa TARI 2020 complessiva:
  - ISEE non superiore a 8.265,00 euro, limite che sale a 20.000,00 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico.
- 6) Di precisare che:
  - a) la copertura delle misure agevolative sopra descritte viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
  - b) le suddette riduzioni per l'anno 2020 si quantificano in circa € 9.000,00;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata (acconto): 30/09/2020 ( come disposto dalla deliberazione di CC n. 43 del 30/07/2019)
  - seconda rata (saldo): 16/12/2020
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Relaziona sull'argomento l'Ass. Irmici.

Partecipa l'Assessore esterno Antonini Sara. Presenti n. 13 Assenti giustificati n. 0

**DISCUSSIONE:** ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

#### **INTERVENTI:**

<u>Cons. Clerici</u>: Dichiarazione di voto. Comunica che la Commissione Consiliare Affari Istituzionali e materie economico-finanziarie ha espresso parere favorevole.

<u>Cons. Marinoni</u>: Esprime dei dubbi riguardo gli aumenti delle tariffe TARI, penalizzanti per le famiglie più numerose.

Cons. Cozzi: Esprime dubbi riguardo alla tassazione in relazione ai metri quadri dell'abitazione.

Ass. Irmici: risponde specificando che le tariffe sono stabilite in base alla logica del rifiuto e alla normativa vigente (Delibera di Arera), la quale dispone una tassazione in base al numero di persone presenti in un'abitazione.

# **VOTAZIONE:**

Presenti n. 13

Astenuti n. 1 (Cons. Clerici)

Votanti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Cons. Marinoni – Robbiati - Cozzi)

# **IL SINDACO**

Visto l'esito della votazione

#### **PROCLAMA**

Approvata la proposta di deliberazione

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

#### **IL SINDACO**

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

# **VOTAZIONE:**

Presenti n. 13

Astenuti n. 1 (Cons. Clerici)

Votanti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Cons. Marinoni – Robbiati - Cozzi)

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele